

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO
COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE
(ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000)**

PREMESSO:

- che l'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, riconosce agli Enti Pubblici Locali, allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi specifici, la facoltà di stipulare tra loro apposite Convenzioni;
- che l'articolo 33 del detto Testo Unico, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- che il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, artt. 23-26, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'articolo 24, comma 1, del Decreto di cui al comma precedente consente l'esercizio di tali funzioni "in forma associata, anche con altri Enti locali";
- che con D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447 e s.m.i. è stato approvato il primo "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";
- che l'art. 38 comma tre del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con L. 06.08.2008 n. 133, ha stabilito che si procedesse alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", il quale all'articolo 4, comma 5, stabilisce che i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minori dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi, in quanto le spese per il mantenimento della struttura sono suddivise tra i Comuni associati;
- che in data 16 marzo 2018, con atto costitutivo Rep. n. 22106, i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata "Le Terre della Marca Sènone", in conformità all'art. 32 D.lgs. 267/2000;
- tutti i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Sènone" hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione dello Sportello Unico Telematico delle attività produttive, comprensiva del servizio commercio e attività economiche;
- che il Comune di Montemarciano e l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Sènone" hanno già in essere una Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle attività produttive sottoscritta tra le parti in data 11 settembre 2020;
- che al fine di migliorare il servizio all'utente, garantendo una riduzione dei tempi di risposta e di verifica delle pratiche presentate, nonché di migliorare la qualità del servizio grazie a banche dati più aggiornate e coerenti tra loro, in grado di facilitare tra l'altro le operazioni di controllo delle attività esistenti sull'intero territorio di competenza del SUAP si rende opportuno estendere l'operativa della Convenzione al cd. servizio commercio e attività economiche;

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi con il Comune di Montemarciano è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 della D. Legislativo 267/2000, che si sostituisca a quella già in essere sottoscritta in data 11 settembre 2020;
- che i sotto citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive, comprensivo del servizio commercio e attività economiche:
 - Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” – Delibera Consiglio Unione n. 12 del 24/06/2021;
 - Comune di Montemarciano – Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2021;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

TRA

Presidente pro-tempore Dario Perticaroli, nato a Sassoferrato il 11/01/1966, CF PRTDRA66A11I461N, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone”, con sede legale in Senigallia, Piazza Roma n. 8 e sede operativa Viale G.Leopardi, 6 - Codice Fiscale 02788480420;

E

Sindaco pro-tempore Damiano Bartozzi, nato a Montemarciano il 05/05/1959, CF BRTDMN59E05F560E, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di Montemarciano, con sede legale in Montemarciano, Via Umberto I, n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 00161090428;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, comprensivo del servizio commercio e attività economiche, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa, inclusi tutti i compiti e le funzioni attribuiti dall'art. 38, c. 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.
2. Lo Sportello Unico Associato è costituito mediante delega all'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” da parte del Comune di Montemarciano.
3. La sede organizzativa è presso il Comune di Senigallia, via Leopardi, n. 6.
4. Il logotipo dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” e del Comune di Montemarciano è “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone”.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

1. Gli Enti sopra rappresentati stipulano la presente Convenzione allo scopo di esercitare in forma associata le funzioni amministrative affidate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, comprensivo del servizio commercio e attività economiche, dalle vigenti normative.
2. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, comprensivo del servizio commercio e attività economiche, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
3. In particolare il “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” persegue le seguenti finalità:
 - fornisce al Comune interessato il software, il know-how e gli skills richiesti nello svolgimento delle funzioni amministrative e consultive ed inoltre la formazione sui software gestionali;
 - propone alle Associazioni di categoria, agli Ordini e ai Collegi Professionali operanti nel territorio accordi o intese;
 - propone accordi di programma e convenzioni e attiva forme di collaborazioni con le Amministrazioni,

con gli Enti, con le Aziende e con le Organizzazioni coinvolte a diverso titolo nei procedimenti gestiti dallo Sportello Unico Associato delle Attività Produttive, finalizzate a realizzare la funzione di gestione e monitoraggio del procedimento unico in maniera da assicurare tempi sufficientemente rapidi;

- promuove l'uniformità dei modelli e degli atti;
- promuove la conoscenza dei procedimenti previsti dal D.P.R. 160/2010 e dalle normative vigenti in materia di commercio e attività economiche;
- avvia indagini per verificare il gradimento del servizio, mediante questionari, ricerche o altre idonee modalità;
- pubblicizza opportunamente l'istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Articolo 3

Principi

1. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, responsabilità e deve essere sempre rispettosa dei seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
 - costante attenzione all'aggiornamento e alla crescita professionale delle risorse umane, attraverso l'organizzazione di idonei percorsi formativi e informativi;
 - rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia e dei termini definiti a livello locale attraverso intese ed accordi nonché, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di eventuali contrasti e difficoltà interpretative;
 - divieto di aggravamento dei procedimenti e perseguimento costante della semplificazione amministrativa, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - standardizzazione della modulistica e delle procedure, nell'ottica della massima semplificazione e della chiarezza;
 - massima collaborazione e completa condivisione delle informazioni e delle esperienze tra gli Enti associati;
 - costante innovazione tecnologica, finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, del collegamento con l'utenza e dell'attività di programmazione;
 - adeguamento delle risorse tecnologiche disponibili per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità dei servizi.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed è valida fino al 31.12.2023.
2. La validità della presente Convenzione deve essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazione dell'Organo competente, dalle Amministrazioni aderenti.

Articolo 5

Capofila

1. L'Ente Capofila della presente Convenzione è l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Sènone".

Articolo 6

Funzioni

1. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale assegnano ai SUAP e ai Comuni, in particolare gestione di tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, la cui articolazione viene di seguito riportata in forma indicativa e non esaustiva:
 - a) procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

- b) procedimenti relativi ad azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) procedimenti relativi all'autorizzazione unica ambientale, di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
 - d) procedimenti relativi all'occupazione di suolo pubblico, temporanee e permanenti riguardanti le attività produttive e di prestazione di servizi;
2. Per la gestione del procedimento unico in materia di insediamenti produttivi, di cui alla lettera b) del precedente comma, si intendono le seguenti azioni e interventi: localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riconversione, esecuzione di opere interne e rilocalizzazione di impianti produttivi. Per impianti produttivi si intendono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi.
 3. Per le attività e procedimenti di cui alla lettera a) del precedente comma, l'esercizio unificato comprende le funzioni di accesso e di gestione delle fasi procedurali, compresa la verifica di regolarità formale, e conclusive di cui al D.P.R. 160/2010, comprese anche le funzioni endoprocedimenti che le norme nazionali o regionali rimettono alla competenza dei Comuni, con particolare riferimento ai seguenti settori: polizia amministrativa, attività funebre, attività sanitaria o socio-sanitaria, palestre e piscine, commercio al dettaglio su aree pubbliche ed in sede fissa, distributori di carburanti, edicole, phone center ed internet point, acconciatori, estetiste e tatuatori e piercing, somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive e altri (c.d. servizio commercio e attività economiche).
 4. Per le attività e procedimenti di cui alla lettera b), c), d) del presente articolo, l'esercizio unificato comprende le funzioni di accesso e di gestione delle fasi procedurali, compresa la verifica di regolarità formale, e conclusive di cui al D.P.R. 160/2010, rimanendo la competenza di merito dell'endoprocedimento singolo in capo al Comune di Montemarciano, come quelle a titolo esemplificativo, ma non esaustivo di edilizia, ambiente, viabilità, tributi.
 5. Per la gestione dei procedimenti relativi alle attività di cui al presente articolo l'esercizio unificato comprende la gestione di tutti i rapporti fra il privato, il Comune di Montemarciano e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito.
 6. Per la gestione dei procedimenti relativi alle attività di cui al presente articolo il Comune di Montemarciano individua uno o più responsabili delle fasi endoprocedimentali di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) dandone comunicazione all'Unione.
 7. L'esercizio unificato comprende la messa a disposizione del portale telematico SUAP, accessibile dall'indirizzo web: <http://suap.letterredellamarcaSenone.it/>, il quale fornisce informazioni sulle materie di cui sopra e garantisce a tutti gli interessati l'accesso al proprio archivio informatico contenete:
 - a) i necessari elementi normativi,
 - b) le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste per i procedimenti di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) l'elenco delle pratiche, lo stato del loro avanzamento, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
 - d) l'informazione, rivolta in particolare alle imprese e alle relative associazioni di categoria, relativamente al sistema produttivo locale, alle forme di assistenza disponibili, ai finanziamenti e alle agevolazioni finanziarie e tributarie praticabili, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, al fine di offrire alle aziende tutte le informazioni che possono promuovere e agevolare i processi di localizzazione delle stesse;
 - e) le informazioni concernenti le opportunità e potenzialità esistenti nel territorio per lo sviluppo economico dello stesso, con specifico riguardo alle possibili incentivazioni ed agevolazioni contributive e fiscali previste a favore dell'occupazione.
 8. L'esercizio unificato comprende, inoltre, le seguenti funzioni:
 - a) propone e gestisce il piano di formazione e cura la realizzazione, gestione e sviluppo della comunità professionale locale che coinvolge il personale dei comuni aderenti preposti all'evasione delle pratiche, preoccupandosi di promuovere la partecipazione ad altre comunità professionali;
 - b) predisporre una modulistica standardizzata e bozze dei provvedimenti che il SUAP e gli uffici coinvolti nei procedimenti possono utilizzare direttamente o adattare in relazione alle proprie esigenze;
 - c) fornisce assistenza per l'adeguamento del sistema informativo e telematico per l'efficace svolgimento dei procedimenti, di cui al D.P.R. 160/2010.

Articolo 7

Modalità di trasferimento

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività del Comune di Montemarciano riguardanti le materie oggetto della presente Convenzione ha durata pari a quella della presente Convenzione.
2. Il Suap dell'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, subentrando al Comune di Montemarciano nei rapporti che questo abbia eventualmente in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 8

Struttura Organizzativa

1. Il "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone" esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività oggetto della presente Convenzione, dotandosi di una struttura organizzativa che viene adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.
2. Il "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone" esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività oggetto della presente Convenzione, attraverso risorse economiche proprie e quelle trasferite dal Comune di Montemarciano.
3. Il "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone" è dotato di un'unica struttura centrale le cui competenze e responsabilità procedurali riguardano: la gestione della procedura unica di accesso telematico al portale SUAP (<http://suap.letterredellamarcaSènone.it/>) da parte dell'utenza, la gestione del rapporto con tutti gli Enti terzi che sono coinvolti nei procedimenti riguardanti le attività produttive, oltre che la gestione dei rapporti con la Provincia, la Regione e gli altri Enti terzi.
4. Con successivo atto l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Sènone" e il Comune di Montemarciano, qualora ne ravvisino la necessità, definiscono indirizzi e criteri applicativi comuni al fine di coordinare le attività del SUAP Unificato.
5. I Responsabili del Comune di Montemarciano che, a qualunque titolo, si trovano a collaborare, anche in via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con il "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone" devono comunque prendere in carico le pratiche, al fine di garantire il rispetto dei tempi procedurali e sono soggetti alle direttive del Responsabile della struttura "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone".
6. Il Responsabile del "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone" coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:
 - a. richieste informali (telefoniche o telematiche);
 - b. incontri e conferenze interne dei servizi;
 - c. altri strumenti di collaborazione, formale od informale.

Articolo 9

Responsabile del "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone"

1. Al Responsabile compete, salvo delega espressa ad altro dipendente assegnato al servizio, anche in relazione a specifici procedimenti:
 - a) l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento ordinario, nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;
 - b) la convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi esterne e delle riunioni di cui al D.P.R. 160/2010;
 - c) l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi, concernenti il "SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone", compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
 - d) la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio del titolo unico.

Articolo 10

Dotazioni tecnologiche

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2010, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati

- sono presentati esclusivamente in modalità telematica.
2. La presentazione con modalità diversa da quella telematica determina inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e irricevibilità della pratica nell'ambito del procedimento automatizzato e non comporta in ogni caso attivazione di alcuna attività.
 3. Il “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” provvede all'inoltro telematico della documentazione ai responsabili individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della presente convenzione, nonché alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
 4. Il “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” e il Comune di Montemarciano devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano la gestione delle procedure secondo quanto previsto dal presente articolo.
 5. In particolare il sistema informativo del “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” dovrà garantire le seguenti funzioni:
 - a. la modulistica con indicati tutti gli adempimenti necessari richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi ed esercizio dell'attività;
 - b. la gestione automatica dei procedimenti, che abbiano quali requisiti minimi: l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente.

Articolo 13

Rapporti finanziari

1. I costi di gestione relativi al “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” sono a totale carico dell'Unione. Il Comune di Montemarciano compartecipa finanziariamente alla gestione associata del “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” con un importo complessivo annuo di € 8.000,00 quale quota di compartecipazione all'utilizzo del portale e gestionale SUAP, Commercio, Fiere e Mercati, oltre alla copertura dei costi di seguito elencati:
 - a. pratiche di cui all'art. 6 c. 1, lettera a) della presente convenzione: € 125,00 per ogni pratica;
 - b. pratiche di cui all'art. 6 c. 1, lettera b) della presente Convenzione
 - i. soggette a procedimento automatizzato, di cui all'art. 5 del D.P.R. 160/2010: € 35,00 per ogni pratica;
 - ii. soggette a procedimento ordinario, di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010: € 75,00 per ogni pratica;
 - iii. soggette a procedimento in variante agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, gestite nell'anno: € 250,00 per ogni pratica;
 - c. pratiche di cui all'art. 6 c. 1, lettera c) e d) della presente Convenzione: € 50,00 per ogni pratica.Il diritto di istruttoria sono introitati dall'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone”.
2. Il Comune di Montemarciano dovrà provvedere al versamento della quota base annua entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Responsabile del “SUAP Unione dei Comuni Le Terre della Marca Sènone” al termine di ciascun esercizio finanziario, redige un apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata e lo trasmette al Comune di Montemarciano entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il rendiconto dettaglierà il numero delle pratiche per singola tipologia, gli importi dovuti sulla base di quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo. Il relativo saldo andrà versato all'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 14

Recesso – Scioglimento

1. Ciascun Ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della Convenzione mediante l'adozione di apposita delibera di Consiglio da assumersi almeno entro il 30 settembre, in tal caso il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La Convenzione potrà, inoltre, essere sciolta anticipatamente, con le modalità di cui al precedente comma, qualora vi sia la volontà espressa di tutti gli Enti convenzionati; lo scioglimento decorre in tal caso dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diverso termine definito tra le parti.

Articolo 15

Contenzioso

1. In caso di contenzioso ogni Ente difende in giudizio i provvedimenti che ha emanato nel rispetto della presente Convenzione.

Articolo 16
Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli Enti aderenti dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Articolo 17
Registrazione Convenzione

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto

Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Sènone"
Il Presidente
Dario Perticaroli

Comune di Montemarciano
Il Sindaco
Damiano Bartozzi